

Legge regionale 18 maggio 1983, n.33

Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime.

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

La presente legge detta la nuova disciplina delle tariffe del trasporto pubblico locale e ne determina il sistema tariffario minimo al fine di realizzare l'equilibrio del rapporto ricavi - costi in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 151/81.

TITOLO I

TRASPORTI EXTRAURBANI

ARTICOLO 2

Nell'esercizio del trasporto pubblico locale relativamente ai servizi extraurbani di concessione regionale, si applicano le tariffe minime indicate nelle tabelle allegate A e B salvo quanto disposto dai successivi artt. 5 e 6.

ARTICOLO 3

Il prezzo dei biglietti ordinari viaggiatori e degli abbonamenti e' calcolato in base alla tabella A e alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascuna linea ed e' determinato secondo i seguenti criteri e modalita':

- 1) i biglietti di viaggio vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali e' autorizzato il frazionamento della tariffa;
- 2) per ogni relazione il prezzo e' calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con la esclusione delle eventuali diramazioni;
- 3) per le relazioni che iniziano o terminano in corrispondenza ad una fermata senza frazionamento di tariffa, si applica il prezzo relativo alla fermata per la quale e' previsto il frazionamento di tariffa e che rispettivamente procede o segue quella facoltativa salvo il caso di cui al successivo punto 4;
- 4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro;
- 5) per le relazioni comuni a piu' linee dello stesso percorso si applica uguale tariffa, salvo il disposto dell'art. 5;
- 6) per le relazioni che prevedono interscambio fra piu' linee la tariffa deve essere riferita alla percorrenza complessiva.

Per esigenze di integrazione tra servizio extra - urbano ed urbano il Consiglio regionale, anche su proposta degli Enti

locali interessati puo' stabilire discipline tariffarie diverse da quelle della presente legge su determinate linee o tratti di linea.

In ogni caso per le relazioni comuni la tariffa della prima tratta extraurbana non puo' essere inferiore a quella urbana.

ARTICOLO 4

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti di abbonamento mensile alle tariffe della tabella A.

Ai lavoratori dipendenti che ne facciano richiesta documentata, anche mediante dichiarazione sostitutiva, sono inoltre rilasciati i biglietti di abbonamento con validita' di cinque giorni o sei giorni, nell'ambito della settimana indicata, alla tariffa della tabella A.

I suddetti biglietti di abbonamento sono riferiti a relazioni determinate, sono non cedibili, a vista e senza limitazioni del numero delle corse.

Gli abbonamenti settimanali devono riportare l'indicazione dei giorni di non utilizzo, scelti dall'utente al momento dell'acquisto; quelli mensili hanno validita' dal primo all'ultimo giorno del mese.

Gli abbonamenti rilasciati da un'azienda concessionaria di trasporti locali per una determinata tratta sono validi anche per i servizi di trasporto gestiti da altre aziende sul medesimo percorso.

Le aziende interessate provvedono alle relative convenzioni per la ripartizione dei proventi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

Possono essere istituiti, anche su proposta degli enti locali interessati, biglietti ed abbonamenti cumulativi fra servizi di trasporti gestiti anche da aziende diverse. Le relative tariffe sono riferite alla percorrenza complessiva.

Per i servizi di trasporto strada - rotaia e' ammessa la adozione, con deliberazione del Consiglio regionale, sulla base di convenzioni stipulate con l'Azienda delle FFSS, di tariffe diverse da quelle della tabella A per la percorrenza complessiva.

ARTICOLO 6

Per le corse celeri individuate con apposita delibera del Consiglio regionale le tariffe di cui alla tabella A sono

aumentate del 25% con arrotondamento alle 100 lire superiori.

Le aziende possono istituire il servizio di prenotazione dei posti per corse celeri applicando un prezzo corrispondente al 10% della tariffa di corsa semplice, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

ARTICOLO 7

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con se' gratuitamente due bagagli di peso complessivo non superiore a Kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm. 50x30x25.

Per i bagagli che eccedono il numero, il peso e le dimensioni di cui al comma precedente, il prezzo del biglietto e' calcolato in base alla tariffa indicata nella tabella allegata "B".

Per i bagagli di peso superiore a Kg. 10 la tassazione deve essere fatta al netto dei primi 10, trasportati in franchigia.

I bagagli di peso fino a Kg. 10 che eccedono le dimensioni di cui al comma 1 vengono tassati in base alla classe di tariffa da 11 a 20.

Le frazioni di chilogrammi si arrotondano per difetto.

Gli enti e le aziende che esercitano servizi di pubblico trasporto possono effettuare anche il trasporto di colli non accompagnati. I proventi di tale servizio debbono assicurare la copertura integrale dei relativi costi.

ARTICOLO 8

Le aziende e gli enti presentano alla Regione le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la formazione delle tabelle polimetriche le frazioni di chilometro sono arrotondate al chilometro superiore.

Nei servizi di trasporto pubblico extraurbano i divieti di carico sono ammessi solo se posti a protezione dei servizi ad impianti fissi.

Qualora, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, le aziende e gli enti concessionari intendano disporre variazioni tariffarie in aumento rispetto al sistema tariffario minimo disposto dalla presente legge, devono darne comunicazione alla Giunta regionale almeno 30 giorni prima dell'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 9

La Giunta in sede di rilascio o di modifica delle concessioni di servizi di trasporto pubblico puo' obbligare le aziende che gestiscono servizi di trasporto in zone non servite altrimenti al trasporto di giornali quotidiani e medicinali in partite, questi ultimi fino a 5 Kg.

Le tariffe e le modalita' di trasporto di giornali quotidiani e di medicinali saranno fissate sentiti le testate interessate, l'ordine dei Farmacisti, l'ANAC e la CISPEL toscani.

ARTICOLO 10

La disciplina tariffaria prevista dalla presente legge non si applica ai servizi di gran turismo.

Nei provvedimenti della Giunta regionale concernenti concessioni di servizi di gran turismo e' determinato per ogni gita o tratta il prezzo complessivo del trasporto a carico di ciascun utente, nonche' il numero minimo dei biglietti emessi, al di sotto del quale l'impresa puo' sopprimere la gita.

TITOLO II TRASPORTI URBANI

ARTICOLO 11

Gli enti e le aziende che esercitano servizi di trasporto urbano pongono in vendita per l'utenza:

- a) biglietti per corsa semplice e biglietti con validita' oraria di rete; la tariffa minima per corsa semplice e' fissata in Lire 300 e, per le citta' con oltre 200.000 abitanti, in Lire 400. Tale prezzo e' incrementato almeno di Lire 100 nel caso di biglietti con validita' oraria di rete;
- b) carte personali di libera circolazione, con validita' giornaliera o di 24 ore; per l'intera rete le relative tariffe minime sono fissate in L. 1.000 e per le citta' con oltre 200.000 abitanti in L. 2.000;
- c) abbonamenti mensili con validita' di rete o di percorso;
- d) abbonamenti di cui alla lettera precedente a tariffa agevolata riservati a lavoratori con limitazione oraria e dell'estensione dei servizi.

I Comuni singoli od associati determinano le tariffe ed i tipi di biglietti da porre in vendita per ciascuna delle categorie tariffarie di cui alle lettere precedenti, tenuto conto dell'estensione della rete, della frequenza delle corse, delle esigenze del bilancio nel rispetto comunque della misura stabilita dal decreto del Ministro dei Trasporti di cui alla lettera b) dell'art. 6 della L. 151/81.

Per gli abbonamenti di cui alla lettera c, dovrà essere tenuto conto delle tariffe applicate per i biglietti e le carte giornaliere dell'esigenza di incentivare l'uso abituale del trasporto collettivo anche con particolare riferimento a determinate categorie sociali e, nel caso in cui la rete comprenda anche percorsi non urbani, delle tariffe vigenti sulle autolinee extraurbane.

Le tariffe stabilite nel presente articolo possono essere aumentate per conseguire un migliore equilibrio nel rapporto ricavi - costi secondo le determinazioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, comma 3 della presente legge.

Per i biglietti ed abbonamenti cumulativi di trasporti urbani con ferrovie statali od in concessione, o con altri servizi di trasporto pubblico extraurbano, possono essere autorizzate dal Consiglio regionale anche tariffe diverse da quelle di cui all'articolo precedente, facendo riferimento al percorso complessivo cui il biglietto o abbonamento cumulativo si riferisce.

ARTICOLO 12

Il Consiglio regionale definisce indirizzi ed interventi volti a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani e nelle isole dell'arcipelago.

TITOLO III NORME COMUNI

ARTICOLO 13

Le aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale hanno l'obbligo di:

- 1) porre in evidenza alle fermate indicate dal Comune competente la frequenza dei passaggi di ogni singola linea nonché, per i servizi extraurbani, i quadri orario delle linee relative;
- 2) pubblicare e diffondere, almeno due volte l'anno l'orario completo di tutti i loro servizi con la durata delle percorrenze delle linee urbane, i quadriorari delle linee extraurbane con la lunghezza delle singole tratte e le tabelle tariffarie delle linee extraurbane e dei servizi urbani;
- 3) esporre al pubblico, per i servizi urbani, nei punti indicati dal Comune competente, una carta della rete con indicate graficamente ed elencate le diverse linee e le tariffe vigenti.

L'inosservanza della norma di cui al punto 1) comporta per l'azienda esercente il servizio la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 30.000 a Lire 100.000 per ogni fermata

sprovvista in tutto od in parte delle indicazioni.

L'inosservanza della norma di cui al punto 2) comporta per l'azienda esercente la rete dei servizi la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 3 milioni a Lire 12 milioni per ogni orario non pubblicato e diffuso.

ARTICOLO 14

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende e gli enti esercenti servizi pubblici di trasporto locale provvedono all'installazione sui veicoli, secondo apposita regolamentazione stabilita dal Consiglio regionale, di dispositivi registratori per il controllo automatico del traffico e della velocità e regolarità dei servizi tali da assicurare anche una documentazione omogenea sul trasporto pubblico locale.

Per la mancata installazione dei dispositivi rispondenti ai requisiti prescritti ai sensi del comma precedente o per il loro mancato funzionamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a L. 5 milioni.

ARTICOLO 15

Alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge agli artt. 13 e 14 provvede il Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 24 novembre 1981 n 9689.

ARTICOLO 16

Ai portatori di handicap con invalidità dal 67 al 100% per cause civili, di lavoro, di guerra e di servizio, dalla I alla V categoria, ai sordomuti, ai ciechi civili, agli invalidi minori di 18 anni, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai perseguitati politici antifascisti riconosciuti che lo richiedono, possono essere rilasciate, previa esibizione di idonea documentazione, tessere di libera circolazione sui trasporti pubblici locali che si svolgono nel territorio regionale. Le tessere hanno validità anche per gli accompagnatori autorizzati ai sensi delle norme vigenti.

Lo stesso beneficio può essere esteso agli ultra sessantacinquenni, agli invalidi di guerra, di lavoro, civili, per servizio il cui reddito personale complessivo sia inferiore o uguale al valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS.

Criteri, modalità e procedure per il rilascio e la determinazione degli oneri sono disciplinati con successivi appositi provvedimenti.

ARTICOLO 17

Alle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, cui vengono corrisposti contributi o sovvenzioni di esercizio da parte della Regione o di Enti locali, e' fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o a tariffa ridotta, validi sulle linee da essa gestite.

L'Ente locale puo' deliberare concessioni di viaggio gratuite o ridotte per determinare categorie di utenti provvedendo a rimborsare all'azienda la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

ARTICOLO 18

I viaggiatori dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 30 volte il biglietto a tariffa ordinaria per corsa semplice per i servizi urbani e per i servizi extra-urbani 10 volte il prezzo del biglietto riferito alla tratta dal capolinea alla fermata successiva all'accertamento.

All'accertamento della irregolarita' di cui al comma precedente provvedono le aziende concessionarie con personale all'uopo autorizzato, di cui deve essere assicurata la qualita' del giurato nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e' devoluto all'azienda concessionaria.

ARTICOLO 19

Il Consiglio regionale, anche su proposta degli Enti locali interessati, e comunque con il concorso degli stessi, procede almeno una volta all'anno alla verifica degli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge e stabilisce con apposita deliberazione le modifiche tariffarie che si rendessero necessarie.

Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti nonche' del trasporto bagagli per i servizi di trasporto pubblico locale saranno definite tenendo conto anche dei seguenti elementi:

- a) variazione del costo di produzione del servizio;
- b) coordinamento con le tariffe ferroviarie;
- c) l'incremento del rapporto ricavi - costi da conseguire annualmente.

Il Consiglio regionale, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1 e, con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 6, lett. b), della Legge 151/81 determina altresì l'eventuale articolazione territoriale del rapporto ricavi - costi.

ARTICOLO 20

Sono abrogate le norme della LR 21.2.1981 n. 23 con esclusione di quelle di cui all'art. 2.

ALLEGATO

TABELLA A

Tariffe minime per il trasporto pubblico locale relative ai servizi extraurbani di concessione regionale.

	Corsa semplice	Abbon. mensile	Abbon. settimanali Km. lavoratori dipendenti e studenti	
			5 giorni	6 giorni
1 - 4	300	7.500	1.300	1.600
5 - 8	500	10.000	1.700	2.100
9 - 12	600	13.000	2.000	2.600
13 - 16	800	16.000	2.600	3.100
17 - 20	900	18.000	3.000	3.500
21 - 24	1.000	20.000	3.300	3.900
25 - 28	1.200	21.000	3.600	4.300
29 - 34	1.400	23.000	3.900	4.700
35 - 38	1.500	24.000	4.200	4.900
39 - 42	1.700	26.000	4.400	5.300
43 - 48	1.800	27.000	4.700	5.600
47 - 50	2.000	29.000	5.000	6.000
51 - 54	2.200	30.000	5.200	6.200
55 - 58	2.400	32.000	5.500	6.500
59 - 61	2.600	35.000	6.000	7.000
65 - 70	2.800	38.000	6.500	7.800
71 - 76	3.000	41.000	7.200	8.600
77 - 84	3.300	45.000	7.800	9.400
85 - 92	3.700	48.000	8.500	10.100
93 - 100	4.000	53.000	9.100	10.900
101 - 110	4.400	56.000	9.800	11.700
111 - 120	4.800	63.000	10.900	13.000
121 - 130	5.200	66.000	11.400	13.700
131 - 140	5.600	69.000	12.000	14.300
141 - 150	6.000	75.000	13.000	15.600
151 - 160	6.300	78.000	13.500	16.300
161 - 170	6.600	81.000	14.000	16.900
171 - 180	6.900	84.000	14.600	17.600
181 - 190	7.200	87.000	15.000	18.200
191 - 200	7.500	90.000	15.600	19.000

TABELLA B

Tariffe bagagli accompagnati

Chilogrammi

	12-20	21-30	31-40	41-50	51-60
Km	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
da 1 a 20	500	600	800	1.000	1.200
da 21 a 40	600	800	1.000	1.200	1.500
da 41 a 60	800	1.000	1.200	1.500	1.800
da 61 a 100	1.000	1.200	1.500	1.800	2.000
da 101 a 150	1.200	1.500	1.800	2.000	2.200
oltre 150	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500